

## **DELIBERA N. 164/13/CONS**

### **ORDINE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (SKYTG24)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia s.r.l.;

VISTA la delibera n. 131/13/CONS, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica e per le elezioni della giunta regionale del consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, e modalità dell’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità*”, notificata in pari data alla società Sky Italia S.r.l. con la quale l’Autorità, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza d’ufficio, si è riservata di verificare l’osservanza delle norme e dei principi richiamati nel provvedimento con riferimento alla settimana (11-17 febbraio) - effettuando una valutazione dei relativi dati di monitoraggio nella riunione del 20 febbraio 2013 - e a quelli della settimana successiva precisando che i dati di monitoraggio relativi ai giorni 18-21 febbraio saranno valutati, in via eccezionale e straordinaria, nella riunione del Consiglio convocata per il giorno 22 febbraio 2013;

VISTA la lettera del 15 febbraio 2013 (prot. n. 9027) con la quale la società Sky ha segnalato che alcune liste seppure invitate ad intervenire nel telegiornale Skytg24 hanno declinato l’invito per impegni elettorali o hanno chiesto di essere intervistate su temi elettorali nell’ultima settimana di campagna elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività e la completezza dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012), l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi alla settimana 11-17 febbraio 2013, pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che, dall'esame del tempo di parola fruito da ciascuna lista nel periodo considerato nelle edizioni dei telegiornali diffuse da SkyTg24 emerge che talune liste, alcune delle quali collegate ad una coalizione, non hanno fruito di alcun tempo di parola;

RILEVATA, in particolare, l'assenza delle seguenti liste, nei notiziari SkyTg24: Mir, Intesa popolare, Partito dei Pensionati, Futuro e Libertà, Forza Nuova, Fiamma Tricolore e Liberali per l'Italia-PLI;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere immediatamente corretti al fine di garantire lo svolgimento del confronto politico nel più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto, di dover rivolgere alla società Sky Italia s.r.l. un ordine di immediato riequilibrio affinché entro il termine della settimana in corso sia assicurata la

parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei notiziari diffusi da Skytg24. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Sky Italia s.r.l. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi da Skytg24, nei sensi di cui in premessa, entro il 21 febbraio 2013.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, stante l'impossibilità di ordinare il ripristino degli stessi in considerazione della decorrenza del periodo di silenzio elettorale a far data dalla mezzanotte del giorno 22 febbraio 2013, ultimo giorno della campagna elettorale, l'Autorità adotterà provvedimenti di carattere sanzionatorio, così come disposto dalla citata delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013.

La presente delibera è notificata alla Società Sky Italia s.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci